



*Consiglio Regionale della Campania  
V Commissione Permanente  
Sanità e Sicurezza Sociale*

**X LEGISLATURA**

**TESTO UNIFICATO**

**Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari"**

**APPROVATO**

**Nella seduta  
del 05 novembre 2019**

**Relatore di maggioranza  
Maria Antonietta Ciaramella**

**Relatore di minoranza  
Valeria Ciarambino**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Campania prima della legge che si propone ha disciplinato la materia della prevenzione e del contrasto al DGA nei commi 197 - 202 dell'art. 1 della l.r. 7.8.2016, n. 14 prevedendo l'implementazione delle attività di competenza dell'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo (comma 197 bis e 199); disponendo la promozione da parte della Regione di iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore al fine di contrastare il DGA (comma 198); istituendo il marchio "slot free" per gli esercizi commerciali che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo (comma 200); demandando ai Comuni la facoltà di dettare disposizioni urbanistiche in ordine alla localizzazione delle sale da gioco (comma 201); istituendo un fondo per il contrasto al DGA volto a finanziare le suddette attività (comma 202).

La normativa vigente (sia nazionale che regionale), tuttavia, lasciando ampi spazi di discrezionalità alle amministrazioni comunali, ha comportato nell'esperienza degli ultimi anni che la disciplina comunale stessa relativa alle attività regolate dalla legge sul contrasto al DGA risulti:

- non uniforme, in quanto ogni Comune ha introdotto misure di tutela diverse (orari, distanze dai luoghi sensibili, limitazioni all'apertura di nuove sale dove è svolta l'attività di gioco);
- disorganica, in quanto numerosi aspetti relativi alle misure di contrasto al DGA e alla regolamentazione delle attività di gioco, non essendo stati compiutamente disciplinati a livello regionale, trovano la propria definizione in specifici comunali che, in quanto non uniformi, hanno effetti differenti e non coerenti tra loro;
- lesiva dei principi di uguaglianza e concorrenza, basti considerare che in Regione Campania si sono verificate situazioni di comuni confinanti che, avendo approvato regolamentazioni di contenuto differente, hanno comportato delle gravi alterazioni dei flussi di clientela e dei fenomeni di "turismo del gioco" mettendo a serio rischio la prosecuzione delle legittime attività di raccolta dei giochi pubblici in concessione, con gravi e rilevanti ripercussioni sia sul contrasto al gioco illegale che sui livelli occupazionali regionali rientranti a pieno titolo tra le attività lecite.

Gli effetti distorsivi derivanti dalle regolamentazioni poste dagli enti locali, inoltre, si pongono in netta antitesi con la finalità della normativa regionale (contrasto al DGA), in quanto, in assenza di regolamentazioni uniformi anche tra comuni confinanti (si pensi al caso del Comune di Napoli e del Comune di Pozzuoli), lo "spostamento di clientela" verso comuni "meno oppostivi" vanifica le azioni di tutela e contrasto al DGA.

Da quanto sopra discende l'esigenza che la Regione, operata una ricognizione della normativa comunale, ove esistente, regolante le misure di contrasto al DGA, introduca una disciplina regionale organica delle attività di gioco al fine di evitare il perdurare delle criticità emerse a seguito dell'approvazione della l.r. n. 16/2014, nonché delle singole regolamentazioni comunali. Criticità che rendono inefficace il perseguimento degli obiettivi di tutela dei soggetti più deboli dal DGA.

Il 7.9.2017 è stata raggiunta in sede di Conferenza Unificata una specifica Intesa volta al riordino della disciplina dei giochi leciti. Tale Intesa, assunto il percorso di regolamentazione dei giochi con vincita in denaro in ottica di emersione del fenomeno, indica in particolare che nel regolamentare le attività di commercializzazione e vendita di giochi leciti devono adottarsi criteri e strumenti di contrasto che tengano conto comunque delle attività esistenti, qualificandole anche nell'ottica della prevenzione.

L'Intesa fornisce elementi utili alla definizione dei principi ispiratori che devono essere seguiti dai legislatori regionali, nonché dagli enti locali, nell'esercizio delle proprie funzioni regolatorie:


- la definizione degli orari di esercizio, con previsione di fasce di interruzione quotidiana di gioco;
- la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata definita in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio regionale, anche ai fini della semplificazione del monitoraggio delle attività svolte; la individuazione di due sole categorie di luoghi sensibili, di univoca identificazione;
- il principio di tutela degli investimenti esistenti (ossia delle attività legittimamente assentite prima dell'approvazione dell'intesa in Conferenza Unificata) quale criterio fondamentale delle discipline regolatorie di competenza degli enti locali, a tutela di un adeguato presidio legale del territorio con attività soggette a regolamentazione pubblica sotto i profili della sicurezza, della tutela del consumo e della salute. 2 Con particolare riferimento ai principi di tutela degli investimenti esistenti, la previsione della norma regionale che fa salvi gli esercizi dedicati all'offerta di gioco legittimamente autorizzati prima dell'entrata in vigore della normativa regionale, trova il proprio fondamento altresì nel principio generale di tutela dei diritti quesiti e di certezza dei diritti.

L'art. 1 indica i principi e le finalità della legge: la prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, il trattamento e il recupero delle persone che ne sono affette e il supporto delle loro famiglie e la tutela dei minori. La legge, inoltre è finalizzata a stabilire misure volte a disciplinare l'impatto delle attività connesse alla pratica legale del gioco con vincite in denaro in concessione, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio. Ai sensi dell'art. 1, c. 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'art. 1, c. 1049 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la legge si pone in attuazione degli indirizzi contenuti nelle Intese intervenute in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano il 7 settembre 2017 ed il 6 dicembre 2017.

L'art. 2 individua i seguenti soggetti attuatori della legge:

- a) i comuni, singoli e associati, le aziende sanitarie locali (AA.SS. LL) e gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) i soggetti del terzo settore di cui agli artt. 13 e successivi della Legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 3 28) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
- c) le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti;
- d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
- e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità indicate all'art. 1, comma 1.

L'individuazione preventiva dei soggetti attuatori degli obblighi e diritti derivanti dalla norma consente - soprattutto con riferimento ai soggetti di cui alle lett. a), b), c), di operare una efficace e collaborativa attività di contrasto al DGA che costituisce la finalità dell'atto normativo regionale e fonda l'attribuzione legislativa della regione ai sensi dell'art. 117, comma 3.



L'art. 3 contiene le definizioni di "Disturbo da Gioco d'Azzardo"; "Apparecchi per il Gioco"; "Negozio Dedicato"; "Sale da gioco"; "Bingo"; "Negozio di Scommesse"; "Corner"; "Spazi per il gioco"; "Soggetti vulnerabili"; "Giocatori problematici"; "Soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico"; "Nuova Apertura"; "Regolamento Comunale"; "Luoghi Sensibili". Viene previsto al fine di garantire omogeneità alla disciplina che le definizioni contenute nella legge prevalgono su quelle dei regolamenti comunali.

L'art. 4 individua in modo analitico le competenze della Regione che disciplina e monitora le attività delle sale da gioco e degli spazi per il gioco attraverso la regolamentazione degli orari di esercizio e delle distanze da luoghi sensibili con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione. Inoltre, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 117 della Costituzione:

- a) promuove azioni di prevenzione, di assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie connesse al gioco d'azzardo e dei relativi nuclei familiari coinvolti con appositi strumenti indicati nella lettera;
- b) favorisce ed incentiva la formazione e l'educazione ad una corretta concezione della cultura ludica, l'informazione sull'uso responsabile del danaro e sulle conseguenze indotte dall'azzardo;
- c) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da DGA e cura l'analisi di dati e informazioni rilevanti in ordine alle attività di gioco con vincite in denaro ed alla elaborazione di proposte di aggiornamento normativo;
- d) assicura mediante le strutture del SSR la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco con vincite in denaro;
- e) istituisce, entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge, uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto;
- f) promuove con riguardo al DGA, per il tramite del SSR anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2 e il CORECOM, la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare;
- g) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie colpiti dal fenomeno del DGA;
- h) favorisce le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e li obblighi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle AA.SS.LL. e dai Comuni;
- i) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, per sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti al rischio di DGA;
- j) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;
- k) istituisce, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, uno specifico fondo, denominato "Fondo per il Contrasto e la Prevenzione alla diffusione dei Disturbi da Gioco d'Azzardo (DGA)" cui confluiscono le somme delle sanzioni irrogate per le violazioni alla legge stessa e finalizzato al finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al DGA. La Regione, inoltre, - tramite le AA.SS.LL., rende disponibile ai soggetti di cui all'art. 2 e agli esercenti il materiale informativo prodotto sui rischi connessi al gioco con vincite in denaro;



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, located at the bottom left of the page.

- l) istituisce un Registro dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro, la cui disciplina è contenuta al successivo art. 14;
- m) istituisce l'Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco di Azzardo, la cui disciplina è contenuta al successivo art. 5. Viene infine prevista la possibilità per la Regione di istituire in accordo con il SSN appositi servizi di assistenza territoriale, domiciliare e ad accesso diretto volti alla realizzazione di un programma terapeutico individualizzato dei soggetti affetti da DGA.

L'art. 5 istituisce L'Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo che:

- a) monitora il fenomeno del DGA e l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso;
- b) formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della legge;
- c) collabora con la Direzione Generale per la Tutela / 4 1 della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario per la redazione e l'aggiornamento del piano di azione regionale;
- d) collabora con l'Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della Salute;
- e) trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sull'attività svolta.

L'Osservatorio è composto da rappresentanti: delle Amministrazioni e loro associazioni (Regione AA.SS.LL., CORECOM, ANCI); dei concessionari; del terzo settore che operanti negli ambiti tutelati dalla legge. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito.

L'art. 6 disciplina il Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del D.G.A. che costituisce il principale strumento di programmazione degli interventi di competenza regionale. Il Piano, di durata biennale, assicura effettività agli interventi in materia e rende omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata sistematizzando le procedure ed i protocolli di prevenzione universale e selettiva e di presa in carico globale dei cittadini. Viene previsto che la mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell'aggiornamento del piano è elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente competente.

L'art. 7 definisce in modo tassativo le competenze dei Comuni con riferimento alla regolamentazione del Gioco lecito e, segnatamente, alla predisposizione delle misure di contrasto al DGA. Al fine di limitare la eccessiva disomogeneità e disorganicità del corpus regolamentare attualmente vigente approvato dai singoli comuni campani.

L'art. 13 stabilisce distanze dai luoghi sensibili, orari di sospensione ed altre misure nei confronti degli esercizi attuative delle disposizioni della legge. Viene vietata la nuova apertura di attività previste all'art. 3 ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a 150 mt (calcolata dalle pareti degli edifici e da ogni punto del perimetro del luogo sensibile negli altri casi). Al fine di tutelare, secondo le previsioni dell'intesa Stato Regioni, gli investimenti già eseguiti e i livelli di lavoro nel settore, viene previsto che per le attività già esistenti le



disposizioni regolanti le distanze non siano applicabili a condizione che detti esercizi siano dotati o si dotino, entro 240 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una serie di requisiti e presidi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del DGA (accesso selettivo all'offerta di gioco, con identificazione della maggiore; videosorveglianza dell'area di gioco; comunicazione al priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; certificazione, della partecipazione dei titolari delle attività ai corsi di formazione di cui all'art. 17. Viene chiarito che il trasferimento di sede delle attività regolate dalla legge è sottoposto alla disciplina delle distanze per le nuove aperture. Circa gli orari viene stabilito che per le attività svolte in punti non specializzati (i.e. bar e tabaccherie) per i quali non è vietato l'accesso ai minori, la sospensione dell'attività di gioco sia di 8 ore giornaliere di cui 6 ore consecutive nel periodo notturno e di ingresso scolastico dalle 3 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30, così da coprire la fascia oraria di ingresso e di uscita dalle scuole. La previsione di una regolamentazione oraria ad hoc per ciascuna tipologia di attività ed in ragione della specializzazione o meno degli esercizi si pone in piena coerenza con le finalità di tutela degli investimenti della rete distributiva soggetta a regole pubbliche permettendo specularmente un adeguato contrasto all'offerta illegale secondo gli indirizzi della Intesa interistituzionale del settembre 2017. Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi e alle finalità della legge, è previsto l'obbligo per i comuni di recepirne le prescrizioni nei propri regolamenti comunali e, ove non esistenti, di approvare appositi regolamenti entro e non oltre 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge. Decorso tale termine, le previsioni della legge regionale sono immediatamente efficaci e prevalgono sulle disposizioni comunali eventualmente contrastanti con essa. La presente proposta di legge regionale prevede concrete misure di contrasto al DGA, già previste dal Decreto Balduzzi, nonché nella intesa intervenuta nella Conferenza Unificata dello scorso 7.9.2017. Segnatamente le misure individuate a livello regionale sono: ;". divieto di pubblicità relativa all'apertura o all'esercizio delle Agenzie di Scommesse, dei Negozi Dedicati, dei Bingo e dei Corner. Lo stesso divieto, che potrà essere meglio declinato secondo le indicazioni dell'Autorità Garante delle Comunicazioni competente per materia, è inoltre specificato anche riguardo al divieto dell'utilizzo degli spazi in concessione su mezzi del trasposto pubblico locale; ii. istituzione di un registro nazionale dei soggetti esclusi dal gioco, da definirsi con regolamento della giunta secondo le buone pratiche internazionali in materia. Lo strumento è infatti tra le soluzioni di prevenzione maggiormente adottate negli ultimi anni in numerosi Paesi; iii. divieto di accesso per i minori di anni diciotto alle Agenzie di Scommesse, ai Negozi Dedicati e ai Bingo e di esercizio dell'atti vita nei punti non dotati di accesso controllato (spazi per il gioco negli esercizi commerciali e corner scommesse); iv. istituzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, del marchio regionale "No Gambling" rilasciato dai comuni agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituzione di un albo per individuare e aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Gambling" prevede l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione sul gioco pubblico e sulle attività di prevenzione del DGA per i gestori di attività regolamentate dalla legge. Tale attività dovrà essere regolamentata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con i comuni interessati e sentite le organizzazioni di categoria.



All'art. 21 sono individuate le sanzioni amministrative da applicarsi nelle ipotesi di violazione delle prescrizioni contenute nella legge.

All'art. 22 è previsto, tramite clausola valutativa, l'impegno per la Giunta Regionale di relazionare con cadenza periodica annuale il Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della legge e sui risultati ottenuti nell'atti vita di prevenzione del DGA.

Gli artt. 23, 24 e 25 contengono le norme di chiusura (abrogazioni; coperture finanziarie ed entrata in vigore). Si segala l'introduzione nel bilancio di previsione della Regione di un capitolo di spesa denominato "Fondo per il Contrasto e la Prevenzione alla diffusione dei Disturbi da Gioco d'Azzardo" cui confluisco le somme derivanti dalle sanzioni previste dalla norma da utilizzare per il finanziamento delle misure di prevenzione e contrasto al fenomeno del DGA dalla legge.



*Handwritten signature*

## Relazione tecnico finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni della presente proposta di legge, si fa fronte mediante le risorse assegnate annualmente alla Regione Campania dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che per l'anno 2019 è pari a euro 4.655.102,79 e le risorse finanziarie attribuite alla Regione per la gestione del Servizio Sanitario Regionale allocate nel bilancio regionale alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale- Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo I dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2019-2021. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge quantificati in euro 300.000,00 annui, per il triennio 2019 – 2021, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare sulla Missione 12, Programma 7, Titolo I e contestuale riduzione di pari importo per il triennio di riferimento 2019-2021 a valere sulla Missione 20, Titolo I, Programma 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2019-2021. Per le motivazioni di tali quantificazioni si è tenuto conto del numero di sale attive e degli obiettivi di riduzione graduale dell'offerta di gioco fissati nell'intesa Stato Regioni del 7 settembre 2017, in conformità al disposto di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, e all'articolo 6 bis del Decreto legge 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96. Si precisa altresì che la proposta di legge in argomento istituisce, mediante la creazione di apposito capitolo di bilancio, uno specifico fondo, denominato *"Fondo per il contrasto e la prevenzione alla diffusione dei disturbi da gioco d'azzardo"* cui confluiscono le somme delle sanzioni irrogate per la violazione alla legge medesima (art.21) e finalizzato al (auto)finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al DGA.



**Articolo 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, alla prevenzione e al contrasto dell'usura, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, nonché alla tutela dei minori. Regolamenta, inoltre, misure volte ad impedire un crescente impatto delle attività connesse alla pratica legale del gioco con vincite in denaro in concessione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio. Disciplina infine le forme di collaborazione istituzionale e con le iniziative del terzo settore e la partecipazione degli operatori di gioco regolamentato alle sedi di confronto sulle disposizioni in materia di gioco con vincite in denaro.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 936 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 1, comma 1049 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) attua gli indirizzi contenuti nelle Intese intervenute in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 settembre 2017 e il 6 dicembre 2017. Reca, pertanto, disposizioni che:
  - a) contrastano l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta di gioco;
  - b) favoriscono forme adeguate di prevenzione del Disturbo da Gioco d'azzardo (DGA) attraverso gli enti istituzionalmente preposti e, in attuazione del principio di sussidiarietà, sostenendo apposite iniziative delle associazioni del terzo settore e di privati;
  - c) garantiscono a tutti i consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a contrastare i danni economici che possono derivare dal gioco compulsivo o eccessivo;
  - d) favoriscono l'organizzazione territoriale dell'attività dei punti di raccolta del gioco pubblico anche attraverso l'armonizzazione dei regolamenti comunali relativi.
3. Gli atti di pianificazione regionale e, in particolare, quelli in materia di salute tengono conto delle finalità di cui alla presente legge.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom left corner of the page.

**Articolo 2**  
*(Soggetti Attuatori)*

1. Concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
- a) gli Enti locali, singoli e associati;
  - b) le aziende sanitarie locali (A.A.S.S.LL.);
  - c) gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - d) i soggetti del terzo settore di cui agli articoli 13 e successivi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
  - e) le associazioni di tutela dei diritti di consumatori e utenti;
  - f) le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti autorizzati alla raccolta dei giochi regolamentati;
  - g) comunità e servizi territoriali di accoglienza per persone con problemi di dipendenza patologica;
  - h) gli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

**Articolo 3**  
*(Definizioni)*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intende per:
- a) "Disturbo da Gioco d'Azzardo" o DGA, la patologia in cui incorrono i soggetti affetti da dipendenza da gioco con vincita in denaro, come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
  - b) "Apparecchi per il Gioco": tutti gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.);
  - c) "Negozio Dedicato": tutti gli esercizi, dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del Regio Decreto. 773/1931 aventi quale attività prevalente l'offerta di apparecchi per il gioco;
  - d) "Sale da gioco": i locali nei quali si svolgono giochi leciti ai sensi dell'articolo 86 del Regio Decreto 773/1931;
  - e) "Bingo": i locali, dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del Regio Decreto 773/1931, dedicati all'esercizio della concessione per il gioco del Bingo;
  - f) "Negozzi di Scommesse": gli esercizi, dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del Regio Decreto 773/1931, aventi quale attività prevalente la raccolta e commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione;
  - g) "Corner": gli esercizi nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla presente legge aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, la raccolta e commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione;
  - h) "Spazi per il gioco": gli esercizi pubblici o commerciali, i circoli privati o gli altri spazi aperti al pubblico nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla presente legge aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, l'offerta di apparecchi per il gioco;
  - i) "Nuova Apertura": l'avvio con rilascio di una prima autorizzazione amministrativa ex articoli 86 e 88 del Regio Decreto 773/1931 di una delle attività di cui alle lettere c), d), e) f), g) e h) in locali precedentemente destinati ad attività prevalenti diverse da quelle disciplinate dalla presente legge. Non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa;
  - j) "Soggetti vulnerabili": le persone che, per particolari tratti di personalità, per fragilità socioculturale, economica o per condizioni di pregresse patologie, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare DGA;
  - k) "Giocatori problematici": quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia;



- l) "Soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico": in conformità a quanto definito dall'OMS, i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità ed alla qualità della vita personale e familiare, assimilabile ad altre dipendenze;
- m) "Regolamento Comunale": i regolamenti comunali, approvati anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, disciplinanti le attività regolamentate dalla presente legge per i profili di competenza;
- n) "Luoghi sensibili": luoghi in cui è vietata l'offerta di gioco lecito a una distanza inferiore a 250 metri:
1. gli istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia;
  2. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
  3. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
  4. luoghi di culto.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, possibly "A. J. E.", written in a cursive style.

**Articolo 4**  
*(Competenze della Regione)*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, disciplina le attività degli esercizi che offrono gioco in concessione statale attraverso la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, delle modalità di controllo del consumo di gioco e degli orari di esercizio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione. La Regione, inoltre, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione:
  - a) cura il funzionamento dell'Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco di Azzardo, secondo la disciplina contenuta all'articolo 5;
  - b) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da DGA e cura l'analisi di dati e informazioni rilevanti in ordine alle attività di gioco con vincite in denaro e alla elaborazione di proposte di aggiornamento normativo;
  - c) promuove azioni di prevenzione, di assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie connesse al gioco d'azzardo e dei relativi nuclei familiari coinvolti, quali il supporto psicologico, economico, la mediazione familiare, l'amministrazione di sostegno e la consulenza legale, anche per contrastare il rischio dell'usura;
  - d) assicura mediante le strutture del Servizio Sanitario Regionale la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco con vincite in denaro;
  - e) istituisce, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione;
  - f) promuove, con riguardo al DGA, per il tramite del Servizio Sanitario Regionale anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 2 e il Comitato Regionale delle Comunicazioni della Campania (CORECOM), la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, anche favorendo il riconoscimento di crediti formativi in ragione della loro formazione e preparazione, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare;
  - g) favorisce ed incentiva la formazione e l'educazione ad una corretta concezione della cultura ludica, l'informazione sull'uso responsabile del danaro e sulle conseguenze indotte dal gioco con vincite in denaro;
  - h) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco d'azzardo illegale;
  - i) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, per sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti al rischio di DGA;



- j) istituisce un Registro dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro, la cui disciplina è contenuta all' articolo 14;
  - k) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie colpiti dal fenomeno del DGA;
  - l) favorisce le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e li obbliga alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle AA.SS.LL. e dai Comuni.
  - m) cura la realizzazione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, di una mappa geo-referenziata dei luoghi sensibili, nell'ambito del Geo-portale Sistema informativo territoriale della Campania (ITER).
2. La Regione, in attuazione degli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), può istituire, in accordo con le AA.SS.LL., appositi servizi di assistenza territoriale, domiciliare e ad accesso diretto volti alla realizzazione di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative dei soggetti affetti da DGA.
  3. La Regione, anche per il tramite del CORECOM, svolge attività di monitoraggio dei mezzi di comunicazione per di tutelare i minori ed i soggetti vulnerabili.
  4. Con deliberazioni della Giunta Regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located at the bottom left of the page.

## **Articolo 5**

*(Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)*

1. L'Osservatorio Regionale sul DGA ha sede presso la sede della Direzione generale per la Tutela della Salute, ed è composto:
  - a) da un esperto delegato dal Presidente della Commissione consiliare Sanità, con funzione di Presidente;
  - b) da un delegato dell'Assessore regionale alla Sanità, con funzione di vicepresidente;
  - c) da un delegato dal Presidente della Commissione consiliare Istruzione e cultura - Ricerca scientifica - Politiche sociali;
  - d) da un delegato dell'Assessore regionale alle Politiche Sociali;
  - e) da un rappresentante per ogni Azienda Sanitaria Locale;
  - f) dal dirigente della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale della Regione o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
  - g) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
  - h) da un rappresentante del CORECOM;
  - i) da tre rappresentanti del terzo settore, di cui uno esperto in problematiche di usura, individuati fra esponenti di comprovata esperienza in materia di organizzazioni operanti a livello provinciale o regionale che prevedono nel proprio atto costitutivo o nel proprio statuto finalità prettamente connesse alle attività dell'Osservatorio;
  - j) da tre rappresentanti dei concessionari e degli operatori del gioco pubblico, individuati fra esponenti di organizzazioni aderenti ad associazioni di imprese operanti a livello regionale o nazionale e parti contraenti di contratti nazionali di lavoro nel settore del gioco regolamentato;
  - k) da un rappresentante delle comunità e dei servizi territoriali di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 2.
2. L'Osservatorio Regionale svolge le seguenti funzioni:
  - a) monitora il fenomeno del DGA e l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso;
  - b) formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della presente legge;
  - c) formula proposte e pareri per la redazione e l'aggiornamento del Piano di Azione regionale di cui all'articolo 6, anche in raccordo con l'Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della salute;
  - d) promuove indagini epidemiologiche mirate sulla caratterizzazione del fenomeno;



- e) trasmette alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari Sanità e sicurezza sociale - Istruzione e cultura - Ricerca scientifica - Politiche sociali una relazione annuale sull'attività svolta.
3. L'Osservatorio, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti e in relazione ai temi trattati, può essere integrato da esperti del settore, su proposta di uno dei componenti approvata da almeno la metà più uno dei membri.
  4. il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti dell'Osservatorio sulla base delle proposte ricevute dalle organizzazioni demandate a farne parte.
  5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono regolamentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità.
  6. L'Osservatorio è rinnovato ogni tre anni e resta in carica fino alla nomina del successivo.
  7. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito.



A. G. E.

## Articolo 6

*(Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del DGA)*

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati per la Tutela della Salute, delle Politiche Sociali e delle Attività produttive, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5, approva il Piano di Azione regionale per la prevenzione, il contrasto e la cura del DGA.
2. La mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell'aggiornamento del Piano è elemento di valutazione della performance individuale del dirigente.
3. Il Piano, di durata biennale, assicura efficacia agli interventi in materia e rende omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata, armonizza le procedure ed i protocolli di prevenzione universale, selettiva e di presa in carico globale dei cittadini, con le seguenti finalità:
  - a) garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso l'omogeneità su tutto il territorio regionale degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale di cui agli articoli 28 e 35 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, anche attraverso linee guida per l'utilizzo dei fondi disponibili;
  - b) migliorare il livello di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco con vincite in denaro per la promozione di livelli consapevoli di comportamento, che possono prevenire atteggiamenti patologici;
  - c) migliorare la rilevazione del fenomeno attraverso il dialogo costante sia all'interno delle strutture operative delle AA.SS.LL. che all'esterno tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - d) favorire ed ottimizzare i protocolli di diagnosi e di presa in carico con la promozione di trattamenti personalizzati, anche attraverso l'organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto e la previsione di percorsi brevi di residenzialità e semiresidenzialità;
  - e) attivare obbligatoriamente corsi di formazione specialistici sul tema in favore di operatori sanitari, educativi, sociali ed operatori del gioco regolamentato, per migliorare l'approccio di individuazione del problema e di relativa presa in carico;
  - f) sistematizzare percorsi specifici di supervisione clinica per gli operatori dei servizi;
  - g) promuovere azioni di reinserimento sociale e lavorativo di cittadini sovraindebitati a causa del gioco compulsivo.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. U. G.' or similar, located at the bottom left of the page.

**Articolo 7**  
*(Competenze dei Comuni)*

1. I Comuni, nel dare attuazione alla presente legge:
  - a) garantiscono la coerenza con gli indirizzi normativi richiamati nella presente legge;
  - b) hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti all' articolo 13 e gli orari di chiusura delle attività indicate all'articolo 3 nel rispetto dei limiti posti dall' 13 per garantire esigenze di uniformità sul territorio regionale;
  - c) adottano misure finalizzate alla tutela dei livelli occupazionali esistenti nel settore del gioco regolamentato e la salvaguardia degli investimenti organizzativi già posti in essere dagli operatori autorizzati all'entrata in vigore della presente legge.
2. I Regolamenti Comunali possono stabilire caratteristiche degli Spazi per il Gioco, nel rispetto delle vigenti normative poste dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, regolanti i requisiti igienico-sanitari dei locali aperti al pubblico e con l'obiettivo di garantire condizioni di fruizione dei prodotti di gioco che, in particolare, consentono a giocatori di percepire lo scorrere del tempo durante il consumo di gioco.
3. È competenza delle amministrazioni comunali l'attività di promozione di iniziative e manifestazioni culturali specifiche per il territorio comunale aventi ad oggetto la prevenzione e la cura del DGA, anche in collaborazione con le AA.SS.LL., le associazioni aventi finalità di prevenzione e cura del DGA e le associazioni dei concessionari dei giochi regolamentati e degli esercenti.
4. I sindaci ed i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica collaborano alla pianificazione di interventi rimessi alle Forze dell'ordine ed ai Corpi di polizia municipale per garantire il contrasto all'esercizio illegale od abusivo delle attività di gioco con vincite in denaro.
5. I Comuni adeguano e integrano i regolamenti comunali esistenti alle previsioni contenute nella presente legge entro e non oltre i 90 giorni decorrenti dalla sua entrata in vigore. Decorso 90 giorni, in assenza di attività di adeguamento comunale, le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione.



*Handwritten signatures and initials.*

## Articolo 8

*(Competenze delle Aziende sanitarie locali)*

1. Ciascuna ASL promuove gli interventi di prevenzione, contrasto e cura del DGA, mediante l'adozione di un programma annuale per l'attuazione del Piano regionale integrato ai sensi dell'articolo 6. Il programma è trasmesso alla struttura amministrativa competente per l'approvazione e per gli adempimenti necessari all'attuazione.
2. I Servizi delle dipendenze patologiche delle AASSLL, anche in raccordo con gli enti e le organizzazioni territoriali accreditate, assicurano:
  - a) l'attività di accoglienza;
  - b) la valutazione diagnostica, anche di tipo multidisciplinare mediante la costituzione di appositi gruppi;
  - c) la presa in carico e cura con la predisposizione di un progetto di assistenza individualizzato;
  - d) il reinserimento sociale della persona affetta da DGA;
  - e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con i gruppi di auto mutuo aiuto (AMA) e le associazioni che si occupano di DGA.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da una équipe specialistica multidisciplinare per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo che si occupa dell'inquadramento e della presa in carico di persone affette da disturbo da DGA e offre sostegno ai familiari in relazione ai molteplici bisogni di cura, psicologici, sociali, educativi, sanitari, legali e finanziari. L'équipe è formata da uno psicologo, uno psicoterapeuta, medici, assistenti sociali, educatori professionali e avvocati. L'équipe può essere integrata da altri specialisti a seconda dei bisogni della persona affetta da DGA. L'ASL competente assicura che il Servizio sia aperto in una fascia oraria accessibile dall'utenza.”.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale destinate al contrasto del DGA, inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da DGA e della quota del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 6.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

### **Articolo 9**

*(Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di gioco lecito)*

1. In conformità all'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012 n.158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute) i gestori degli esercizi con offerta di gioco lecito sono tenuti a esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato a:
  - a) evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;
  - b) segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore che si occupano della cura e del reinserimento sociale delle persone affette da DGA;
  - c) diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web dedicato.
2. I gestori sono tenuti a introdurre idonee soluzioni tecniche mirate a evitare l'accesso dei minori ai giochi e volte ad avvertire automaticamente il giocatore dai rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.
3. Il materiale informativo di cui al comma 1 è predisposto dalle AA.SS.LL. in collaborazione con l'Osservatorio.".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Longo".

### **Articolo 10**

*(Centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo)*

1. Per garantire un rinnovamento degli approcci di intervento nel campo delle dipendenze correlate al gioco e per promuovere l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione di un centro di riferimento regionale per il trattamento del DGA, tenendo conto delle esperienze operative già in atto e dei risultati concreti ottenuti nell'ultimo quinquennio in materia.
2. Il progetto sperimentale ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla deliberazione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 si fa fronte con gli stanziamenti previsti all'articolo 24.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. P. G." or similar.

### **Articolo 11**

*(Rete regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo)*

1. Per garantire un approccio multidisciplinare e omnicomprensivo agli interventi nel campo delle dipendenze correlate al gioco e per promuovere l'integrazione dei servizi pubblici e del privato sociale nel trattamento del DGA, la Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione di una rete regionale per il contrasto al DGA.
2. La rete regionale è formata dalla rete dei servizi pubblici e del privato sociale nell'ambito del DGA.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità e gli indirizzi operativi per la definizione della rete, anche attraverso una mappa geo-referenziata di tutti i servizi pubblici e del privato sociale operanti sul territorio regionale.”.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

## Articolo 12

*(Sostegno al terzo settore e ai gruppi di auto mutuo-aiuto)*

1. La Regione sostiene le attività degli enti del terzo settore, impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al DGA e alle attività di sensibilizzazione e informazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi dell'usura.
2. La Regione favorisce la costituzione di gruppi di AMA e se ne avvale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione e i comuni promuovono specifici protocolli di intesa per definire collaborazioni tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzate all'ascolto, all'orientamento, al sostegno e alla cura delle persone affette da DGA e dei loro familiari.



*Alleg*

### Articolo 13

*(Limitazioni all'esercizio del gioco per la prevenzione del DGA)*

1. In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all'articolo 1, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all'articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza è calcolata secondo criteri che tengano conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.
2. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all'articolo 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotano, entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di:
  - a) possibilità di accesso selettivo all'offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;
  - b) videosorveglianza dell'area con apparecchi per il gioco, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
  - c) modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;
  - d) certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all'articolo 18. Detta certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla loro attivazione delle attività formative regionali.
3. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957 n.1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.
4. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività si applicano alle attività esistenti autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del R. D. 773/1931 all'ingresso principale delle stesse sia collocato ad una distanza inferiore ai 250 metri dall'ingresso principale del luogo sensibile, se entrambi posti sulla facciata del medesimo edificio. Gli esercizi che si trovano in tali condizioni hanno facoltà di continuare l'attività nella medesima sede per non più di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma 1.

AG



6. Non costituisce nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto, ovvero in caso di rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato.
7. Per le attività di cui all'articolo 3 i Comuni prevedono la sospensione oraria dell'attività di gioco con apparecchi da intrattenimento:
  - a) per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori, per 12 ore giornaliere complessive, di cui 10 ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle 23 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30;
  - b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori, per 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.
8. La sospensione oraria dell'attività di gioco non si applica alle attività che abbiano installati esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro installati all'interno dei pubblici esercizi.
9. Su ogni apparecchio per il gioco deve essere indicata, in modo chiaro, la data del collegamento alle reti telematiche.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located at the bottom left of the page.

#### **Articolo 14**

*(Registro dei soggetti esclusi dal gioco)*

1. La Regione Campania, sentite l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con regolamento, le modalità di organizzazione e di gestione del Registro regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro.
2. L'iscrizione al Registro si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato.



*Handwritten signature*

### **Articolo 15**

*(Divieto di utilizzo da parte dei minori)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del decreto legge 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nei negozi di scommesse, nei negozi dedicati, nei bingo e l'esercizio di qualsiasi attività connessa al gioco con vincite in denaro negli spazi per il gioco e nei corner.



*M. B.*

## **Articolo 16**

*(Logo Regionale "No Gambling Campania")*

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici ed il manuale di utilizzo, che individua i criteri e le procedure per la concessione in uso e i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione dello stesso, del logo regionale "No Gambling Campania" rilasciato dai comuni agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di ospitare offerta di gioco lecito.
2. La Giunta Regionale istituisce un albo per individuare e aggiornare annualmente l'elenco degli esercenti aderenti alle disposizioni di cui al comma 1. L'iscrizione all'albo è titolo di preferenza per l'ottenimento di eventuali finanziamenti previsti da disposizioni regionali o comunali, da adottarsi anche nelle forme di misure di fiscalità di vantaggio.
3. L'albo di cui al comma 2 è pubblicato con cadenza annuale sul sito della Regione Campania.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

**Articolo 17**  
*(Giornata No Gambling)*

1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del "No Gambling", da celebrarsi il giorno 22 maggio di ogni anno per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute."



*[Handwritten signature]*

**Articolo 18**  
*(Disposizioni relative alla formazione)*

1. La Giunta regionale, con deliberazione, sentite le commissioni consiliari Sanità e Sicurezza Sociale, Istruzione e Cultura - Ricerca Scientifica - Politiche Sociali, l'Osservatorio regionale, i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 11/2007, gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze e le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti autorizzati alla raccolta dei giochi regolamentati disciplina l'attività di formazione obbligatoria attraverso specifici corsi per i gestori di attività di offerta di giochi con vincite in denaro indicate all'articolo 3, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra Regione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.
2. I corsi di formazione sono finalizzati:
  - a) alla prevenzione e alla riduzione del DGA, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;
  - b) all'attivazione della rete di sostegno;
  - c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria.
3. La Regione, nel riconoscere il ruolo centrale che l'istituzione scolastica può svolgere nel contrasto del DGA, promuove la stipula di accordi e protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale per introdurre nelle scuole secondarie campagne di informazione e di sensibilizzazione e ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco d'azzardo, anche on line.
4. La Regione, nel predisporre le iniziative di cui al comma 3, tiene conto della metodologia di "peer education", e incentiva gli studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole.
5. Nel riconoscere l'importanza della formazione per una più incisiva sensibilizzazione degli studenti sui rischi correlati al gioco d'azzardo, le intese di cui al comma 3 possono prevedere anche specifiche iniziative formative per il personale scolastico.



**Articolo 19**  
*(Iniziativa a sostegno degli esercenti)*

1. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione che ne determina le modalità di attuazione e l'eventuale modalità di revoca, che i contributi per investimenti per le imprese previsti dalla normativa regionale siano concessi esclusivamente o in forma prioritaria agli esercizi pubblici con offerta di gioco lecito e a condizione che l'esercente si impegni a non ospitare forme di gioco lecito per il periodo stabilito dal provvedimento della Giunta.
2. La Giunta regionale, ferme le valutazioni di compatibilità finanziaria e con le modalità indicate da apposita deliberazione, può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo della penale eventualmente prevista all'esercente che ha nel proprio esercizio offerta di gioco lecito e che decide di recedere dal relativo contratto di noleggio.
3. Ferme le disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e le relative disposizioni in tema di aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis e di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e ferme le valutazioni di compatibilità finanziaria, la Regione può concedere un contributo annuale straordinario, relativo al triennio 2019-2021, in misura pari alla maggiorazione di 0,3 punti percentuale dell'aliquota Irap, ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, nonché di circoli privati che rimuovono dai locali l'offerta di gioco lecito.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

**Articolo 20**  
*(Assistenza legale)*

1. La Regione, in collaborazione con gli enti del terzo settore operanti nel settore del contrasto all'usura, attiva appositi percorsi di assistenza legale per le persone affette da DGA e per i loro familiari, aventi comprovate problematiche di indebitamento e che partecipano alle iniziative sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 8.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative per l'attuazione del comma 1.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, connected letters.

**Articolo 21**  
*(Sanzioni Amministrative)*

1. L'installazione di apparecchi per il gioco in contrasto con l'articolo 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni apparecchio di gioco e l'interdizione del medesimo al funzionamento mediante il blocco telematico. Per tali finalità l'irrogazione della sanzione è tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed al concessionario alla cui rete è collegato l'apparecchio.
2. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali in materia, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.”.
3. La nuova apertura di negozi di scommesse, sale dedicate, bingo o corner in violazione delle distanze determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e l'apposizione di sigilli ai locali interessati.
4. Il gestore che utilizza abusivamente il logo di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1500.
5. In caso di mancata partecipazione alle iniziative di formazione disciplinate dall'articolo 18 il comune diffida il gestore e il personale soggetto all'obbligo di partecipare alla prima offerta formativa disponibile, entro 60 giorni dalla data di accertamento della violazione. A seguito dell'accertamento si procede comunque all'applicazione ai titolari degli esercizi inadempienti di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000, ferme restando le ulteriori conseguenze amministrative previste dall'articolo 13.
6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il Comune territorialmente competente. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni a iniziative per la prevenzione e il recupero delle persone affette da DGA.
7. Decorso il termine di 90 giorni di cui all'articolo 7 comma 5, le sanzioni indicate al presente articolo trovano diretta applicazione nel quadro delle previsioni localizzative e delle disposizioni orarie omogenee a livello regionale.
8. La sanzione prevista al comma 3 trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.



**Articolo 22**  
*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno informa il Consiglio Regionale riguardo alle modalità di attuazione della legge ed ai risultati ottenuti nell'attività di prevenzione del DGA, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e ai fini di cui al comma 1, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle AA.SS.LL., dei comuni e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio Regionale apposita relazione sulla prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal DGA, contenente le seguenti informazioni:
  - a) il quadro generale dell'andamento del fenomeno del DGA in Campania, alimentato eventualmente dalle specifiche indagini epidemiologiche realizzate;
  - b) il quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 5, 6, 13, 14, 16 e 17 con evidenza dei criteri e delle motivazioni di distribuzione delle risorse sul territorio regionale;
  - c) il quadro dei finanziamenti, dei benefici e dei vantaggi economici erogati dalla Regione Campania ai sensi della presente legge, in particolare di quelli a valere sulle risorse di cui al Fondo per il DGA assegnate alla Regione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 208/2015;
  - d) una relazione sugli atti adottati dai comuni, ai sensi dell'articolo 7.
3. La relazione prevista al comma 2 è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania in apposita sezione, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame e ad ogni contenuto inerente alla materia del contrasto del DGA.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle specifiche attività.



**Articolo 23**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati i commi 38, 39 e 40 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013) e i commi 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201 e 202 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

**Articolo 24**  
*(Norma finanziaria)*

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è assicurata mediante le risorse assegnate annualmente alla Regione Campania a valere sul Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico e le risorse finanziarie attribuite alla Regione per la gestione del Servizio sanitario regionale allocate nel bilancio regionale alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo I dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2019-2021, nonché dall'istituzione nel bilancio di previsione della Regione di un capitolo di spesa denominato "Fondo per il Contrasto e la Prevenzione alla diffusione dei Disturbi da Gioco d'Azzardo (DGA)" cui confluiscono le somme derivanti dalle misure sanzionatorie di cui all'articolo 21.
2. La dotazione finanziaria per l'anno in corso è quantificata in Euro 300.000,00 in termini di competenza e cassa, dal fondo denominato 5.3 (obiettivo operativo – Sanità) – missione 13 (Tutela della Salute) – Programma 08 (Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute).
3. Per i successivi esercizi finanziari la dotazione annuale sarà stabilita con la legge di bilancio annuale e pluriennale anche in funzione delle necessità evidenziate dall'Osservatorio Regionale relativamente all'andamento del fenomeno del DGA e della dotazione del fondo.



A handwritten signature in black ink, consisting of a small mark on the left and a larger, stylized signature on the right.

**Articolo 25**  
*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a small mark on the left and a larger, stylized signature on the right.